

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 74

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JACOMETTI, RAFFAELLI, MOSCATELLI, BARBIERI ORAZIO, PIGNI

*Presentata il 10 luglio 1958*

Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito che si svolse alla Camera, durante la II legislatura, sopra la crisi della vitivinicoltura, sia durante la discussione delle mozioni e delle interpellanze, sia nel corso della conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, n. 3165) ha messo in rilievo che fra le cause che limitano il consumo del vino e ne comprimono il commercio sono da annoverarsi le restrizioni sancite da vecchie e anacronistiche disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Da parte di deputati di tutti i settori politici fu allora rilevata la necessità di abolire ogni vincolo, oggi non solo non necessario, ma dannoso al commercio del vino e alla possibile espansione del suo consumo e dannoso in definitiva al consumatore e al produttore.

Convinta di tale necessità, la Camera votò pressoché alla unanimità ordini del giorno del seguente tenore:

« La Camera impegna il Governo a rimuovere, con provvedimenti della pubblica Amministrazione tutte quelle inibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una concezione di difesa sociale e di superatissima lotta all'alcoolismo ». (*Ordine del giorno Bucciarelli Ducci*).

« La Camera impegna il Governo a voler disporre » come sollecita lo stesso Ministro delle finanze, « l'aggiornamento delle norme

per rendere più facile e spedita la vendita del vino, invertendo la rotta rispetto alle rigide inibizioni vigenti », ed in particolare « abrogando immediatamente gli articoli 95 e 86 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ». (*Ordine del giorno Moscatelli*).

Un emendamento (Raffaelli-Jacometti) mirante a ripristinare nell'articolo 86 del citato testo unico una norma già contenuta nella legge di pubblica sicurezza del 1889, pur essendo dichiarato improponibile perché in sede di conversione di decreto legge, non incontrò opposizioni nel merito.

Allo scopo di rendere operanti questi deliberati della Camera e di ottenere la massima e simultanea efficacia degli altri provvedimenti (abolizione imposta di consumo sul vino, abolizione dell'imposta generale sull'entrata per la vendita diretta da parte del produttore, incentivi per la distillazione, provvidenze per le cantine sociali, ecc.), fu presentata il 21 ottobre 1957 una proposta di legge da parte dei deputati Jacometti, Raffaelli ed altri (cfr. *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura II, n. 3239).

Tale proposta di legge fu discussa in alcune sedute della I Commissione (Affari Interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, attività sportive, stampa) in sede legislativa, e nella seduta del 13 febbraio 1958 fu approvata in un nuovo testo risultante dalla unificazione con un'altra

proposta sulla stessa materia dovuta alla iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Franzo, Graziosi e Sodano (cfr. *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura II, n. 3222).

Il testo approvato passò all'esame del Senato ma per l'avvenuto scioglimento di quel ramo del Parlamento non poté ottenere la seconda approvazione.

Ci onoriamo perciò formulare la presente proposta allo scopo di tradurre in legge e i voti della Camera precedente e la deliberazione della prima Commissione permanente, proponendo il testo approvato quasi alla unanimità da quella Commissione, confidando che per tali ragioni la Camera voglia dare il suo sollecito consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumino cibi caldi o freddi, posti di ristoro, comprendono la autorizzazione per la vendita e consumo del vino ».

### ART. 2.

L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di 1 per 400 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso della Azienda ».